

Le principali novità presenti nel secondo correttivo al riordino dei ruoli e delle carriere del personale della Polizia di Stato

Dopo molti anni di attesa, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è stata approvata la revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, momento fondamentale nel complesso processo di trasformazione dell'assetto ordinamentale della Polizia di Stato¹.

A tale provvedimento sono state apportate limitate modifiche con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, attesa la necessità di non determinare disallineamenti con il personale delle Forze armate, per il quale, al momento dell'adozione di tale provvedimento correttivo, non sussisteva alcuna delega legislativa necessaria per interventi sul decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, in materia di revisione dei ruoli delle Forze armate, specularmente al citato decreto n. 95 del 2017.

Con l'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge n. 132 del 2018, di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare (entro il 30 settembre 2019) uno o più decreti legislativi correttivi ai "riordini" del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, avviando così una nuova fase di riforme per il personale del Comparto Sicurezza-Difesa.

Dopo la preliminare deliberazione dello schema di decreto legislativo il 26 settembre 2019 e il reperimento, in novembre, di ulteriori risorse finanziarie, il Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019 ha definitivamente approvato due decreti legislativi recanti, nel rispetto del principio della equiordinazione, disposizioni integrative e correttive alla revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Per la Polizia di Stato, l'imponente intervento normativo ha introdotto importanti novità nell'ambito dell'ordinamento del personale finalizzate a realizzare un efficientamento del "sistema sicurezza", sia con riguardo alla funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sia con riferimento alle aspettative di carriera del personale.

Le principali novità del provvedimento correttivo relative alla Polizia di Stato sono di seguito riepilogate.

RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI

- ✓ semplificazione delle procedure per il passaggio al ruolo dei sovrintendenti con l'anticipazione, nella fase transitoria, del sistema dello scrutinio in luogo del solo concorso
- ✓ aumento della dotazione organica, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in misura di 1.600 unità

MISURE COMUNI RUOLI AGENTI E ASSISTENTI "ORDINARI" E TECNICI

- ✓ incremento dell'assegnazione funzionale per il personale con 17 anni di servizio
- ✓ riduzione, a regime, di 3 anni (da 8 a 5) del tempo di permanenza nella qualifica di assistente capo/assistente capo tecnico per il conseguimento della denominazione di "coordinatore", con attribuzione di un assegno *una tantum* per il personale già in possesso della denominazione
- ✓ introduzione di meccanismi di adeguamento, in relazione ad eventuali incrementi del trattamento economico introdotti da norme pattizie, del limite di 28.000 euro fissato per la defiscalizzazione

RUOLO DEI SOVRINTENDENTI

- ✓ aumento, nella fase transitoria 2020-2023, di 4.000 posizioni soprannumerarie, riassorbibili

MISURE COMUNI RUOLI SOVRINTENDENTI "ORDINARI" E TECNICI

- ✓ attribuzione di un assegno *una tantum* ai sovrintendenti capo/sovrintendenti capo tecnici con 4 e 10 anni di anzianità nella qualifica al 30.9.2017
- ✓ rideterminazione dei tempi di permanenza per la progressione in carriera nel ruolo dei sovrintendenti, con la riduzione di 1 anno (da 5 a 4) ai fini dell'accesso alla qualifica di sovrintendente e di 2 anni (da 8 a 6)

¹ Gli ultimi interventi normativi in materia risalgono al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, con le successive modifiche apportate dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (per il personale non direttivo) e dal decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (per il personale non dirigente della Polizia di Stato), nonché dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con le modifiche apportate dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477 (per il personale direttivo e dirigente).

per il conseguimento della denominazione di “coordinatore”, con attribuzione di un assegno *una tantum* per il personale già in possesso della denominazione

- ✓ rivalutazione dell’assegno *ad personam* per gli assistenti capo promossi vice sovrintendenti tra il 2013 e il 1° ottobre 2017
- ✓ possibilità per i vice sovrintendenti e i vice sovrintendenti tecnici promossi per merito straordinario di partecipare ai concorsi per l’accesso a tale qualifica, da essi già acquisita, ove comporti una decorrenza più favorevole, con conseguente ricostruzione di carriera
- ✓ facoltà di rinuncia della qualifica iniziale entro 7 giorni dalla comunicazione della sede di servizio

RUOLO DEGLI ISPETTORI

- ✓ previsione, nella fase transitoria, di 2 concorsi, in luogo dei 5 previsti dal riordino, per la copertura delle vacanze organiche ancora disponibili nel ruolo al 31 dicembre 2016
- ✓ previsione, nella fase transitoria, della possibilità di utilizzare, nei concorsi interni per vice ispettore, i posti eventualmente non coperti in una delle due sub-procedure concorsuali annuali in favore degli idonei dell’altra relativa alla stessa annualità
- ✓ previsione, nella fase transitoria, di un concorso straordinario, entro l’anno 2020, per 1.000 posti, per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, riservato agli ispettori superiori già ispettori capo *ante* riordino
- ✓ previsione, nella fase transitoria, di due concorsi straordinari per 1.200 posti ciascuno, da bandirsi negli anni 2026 e 2027, per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore, riservati al personale del ruolo degli ispettori
- ✓ possibilità di accedere allo scrutinio per ispettore superiore e, nella fase transitoria, anche al concorso per vice commissario per il personale in possesso della laurea “triennale” in scienze dell’investigazione, se conseguita in base a convenzione tra l’Amministrazione e l’Ateneo

RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI

- ✓ istituzione del nuovo settore tecnico della “sicurezza cibernetica”
- ✓ aumento di 600 unità della dotazione organica (300 per il nuovo settore cibernetico e 300 per la nuova piattaforma logistica), con contestuale riduzione di quella del ruolo “ordinario” degli ispettori
- ✓ possibilità per i vincitori del concorso pubblico per vice ispettore tecnico, ai fini del conseguimento dei crediti formativi per l’acquisizione delle specifiche lauree “triennali” inerenti ai diversi profili professionali, di frequentare le lezioni e sostenere gli esami direttamente presso le varie Università appositamente individuate, eventualmente con modalità non residenziali (fermi restando il vitto e l’alloggio a carico dell’Amministrazione)
- ✓ modifica del *nomen* della qualifica di “orchestrante-primario livello” in “orchestrante-sostituto commissario tecnico”
- ✓ limite di età di 40 anni per la partecipazione al concorso per orchestrale

MISURE COMUNI AI RUOLI DEGLI ISPETTORI “ORDINARI” E TECNICI

- ✓ riduzione, a regime, di 1 anno (da 7 a 6) della permanenza nella qualifica di ispettore per la partecipazione allo scrutinio per la promozione a ispettore capo (anche per orchestrali)
- ✓ riduzione, a regime, di 1 anno (da 9 a 8) della permanenza nella qualifica di ispettore capo per la partecipazione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore (anche per orchestrali)
- ✓ anticipazione, nella fase transitoria, dell’accesso alla qualifica/denominazione successiva per tutto il personale in servizio già acceduto alle qualifiche interessate dalle suddette riduzioni
- ✓ riduzione (ulteriore all’anticipazione) di massimo 2 anni per i soli ispettori superiori-s.u.p.s./periti superiori tecnici *ante* riordino ai fini dell’accesso, con decorrenza per tutti 1° gennaio 2020, alla qualifica di sostituto commissario/sostituto commissario tecnico

MISURE COMUNI AI RUOLI DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI, SOVRINTENDENTI E ISPETTORI “ORDINARI” E TECNICI

- ✓ assegno *una tantum* in favore del personale promosso alla qualifica apicale del ruolo di appartenenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017 che non ha fruito dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 95 del 2017, o ne ha fruito in misura trascurabile
- ✓ assegno *una tantum* in favore del personale delle qualifiche apicali in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione per effetto delle disposizioni del decreto correttivo

CARRIERE E RUOLI DIRETTIVI DEI FUNZIONARI

- ✓ recupero di 30 posizioni da primo dirigente nella carriera “ordinaria” dei funzionari, con contestuale riduzione della dotazione organica delle qualifiche iniziali della stessa carriera
- ✓ incremento della dotazione organica dei dirigenti generali tecnici e dei dirigenti superiori tecnici di 1 unità ciascuna, con contestuale riduzione della dotazione organica di 2 commissari tecnici
- ✓ messa a regime del “doppio scrutinio” ogni anno per le promozioni alle qualifiche dirigenziali
- ✓ previsione che il giudizio del corso di formazione dirigenziale, se superato, non incide sulla graduatoria di promozione
- ✓ eliminazione dei termini “*ad esaurimento*” dalla denominazione dei ruoli direttivo ad esaurimento e direttivo tecnico ad esaurimento
- ✓ riduzione di 2 anni (da 6 a 4) dei tempi di permanenza nella qualifica di commissario tecnico per l’accesso alla qualifica di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico, con scrutinio per merito assoluto
- ✓ nella fase transitoria, estensione ai funzionari del ruolo direttivo tecnico della possibilità di partecipare ai concorsi per funzionari tecnici e medici, e, per tutti gli appartenenti, eliminazione di ogni limite di età
- ✓ estensione del nuovo contratto del Comparto Sicurezza al personale delle carriere dei funzionari con qualifica dirigenziale
- ✓ estensione ai vice questori aggiunti e ai vice questori, e qualifiche equiparate, della disciplina del transito nelle altre Amministrazioni pubbliche qualora abbiano perso, in modo assoluto, l’idoneità al servizio di polizia
- ✓ riduzione di 1 anno del tempo di permanenza nella qualifica di medico principale per il conseguimento della qualifica di medico capo
- ✓ adeguamento terminologico della tipologia di taluni posti di funzione per i primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti nella prospettiva dell’individuazione delle funzioni anche per i funzionari direttivi
- ✓ previsione, in via transitoria, della possibilità di partecipare allo scrutinio per l’accesso alle qualifiche di primo dirigente tecnico e primo dirigente medico anche per i funzionari delle rispettive carriere che hanno avuto già accesso, almeno una volta, allo stesso scrutinio prima dell’entrata in vigore del riordino

ALTRE MISURE DI CARATTERE ORDINAMENTALE

- ✓ titolarità, negli uffici interforze, della potestà disciplinare nei riguardi degli appartenenti alla Polizia di Stato riservata a funzionari anch’essi appartenenti alla Polizia di Stato
- ✓ previsione della possibilità di continuare ad impiegare nel ruolo, a domanda o d’ufficio, il personale che espleta funzioni di polizia che ha riportato un’invalidezza non dipendente da causa di servizio in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa
- ✓ modifica delle riserve fissate per il concorso per vice commissario, con passaggio da 80% - 20% a 60% - 40%, rispettivamente, per il personale del ruolo degli ispettori e per il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti (lasciando, comunque, inalterata la percentuale della riserva prevista per i sostituti commissari)

- ✓ espressa previsione che per l'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale devono sussistere integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando l'eventuale acquisizione in un momento successivo. Analogamente si dispone in relazione ai titoli oggetto di valutazione
- ✓ espressa previsione che, nei concorsi ove l'abilitazione professionale o l'iscrizione ad albi professionali siano previste quali requisiti, la prima può essere conseguita entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare (come già previsto dal "riordino" per i titoli di studio), e la seconda entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale
- ✓ rimborso da parte dell'Amministrazione delle spese sostenute dal personale a titolo di tassa di iscrizione ad un albo o a un elenco professionale ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni in via esclusiva nell'ambito della Polizia di Stato
- ✓ equiparazione degli Uffici sanitari provinciali diretti da un primo dirigente medico alle infermerie presidiarie di cui al codice dell'ordinamento militare ai fini del riconoscimento dell'infortunio in servizio
- ✓ estensione al personale della Polizia di Stato dell'articolo 42-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegnazione temporanea per assistenza a figli molti piccoli in caso di istanza di assegnazione presso uffici della Polizia di Stato, ferme restando esigenze organiche o di servizio
- ✓ specifica tutela per le candidate in stato di gravidanza con riferimento agli accertamenti dei prescritti requisiti concorsuali
- ✓ possibilità di ripetizione dei corsi di formazione anche in caso di sottoposizione a "terapie salvavita" o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio
- ✓ revisione della disciplina delle cause di esclusione dai concorsi pubblici, con riferimento alle alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria
- ✓ previsione di distintivi d'onore per mutilati e feriti in servizio
- ✓ destinazione di ulteriori risorse alla defiscalizzazione, al FUESI (Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali) e al fondo per i vice questore e i vice questori aggiunti
- ✓ previsione, a regime, che i concorsi pubblici per l'accesso a tutti i ruoli e alle carriere della Polizia di Stato siano non solo per esami, ma anche per titoli
- ✓ previsione di una norma che consenta la possibilità di articolare, anche a regime, i corsi di formazione in più cicli formativi o addestrativi, con riconoscimento a tutti i frequentatori della stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo
- ✓ possibilità, per i conduttori che ne abbiano fatto richiesta, di ottenere la cessione gratuita di cani della Polizia di Stato riformati perché non più idonei a continuare il servizio, con spese per assistenza veterinaria a carico dell'Amministrazione